



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "NELSON MANDELA"
Infanzia, - Primaria - Secondaria di 1° grado
Via dei Torriani, 44 – 00164 Roma Tel. 0666000349
Cod. Mecc. RMIC8FW00E – C.F. 97712890587
rmic8fw00e@istruzione.it - rmic8fw00e@pec.istruzione.it
www.icnelsonmandela.edu.it



PARTE XI REGOLAMENTO D'ISTITUTO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

**(Revisione delibera n. 47 del Collegio Docenti seduta del 16/03/2023
delibera n. 84 del C.I. seduta del 03/05/2023)**

Art. 64 - PREMESSA

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell'azione didattica - educativa. Sul piano educativo esse consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e conoscenza dell'ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica.

Esse presuppongono, in considerazione proprio delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente (C.M. del 291 del 14.10.1992 e successive modificazioni) ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell'Istituto nell'ambito dell'autonomia della Scuola.

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Art. 65 - FINALITÀ

La scuola considera i viaggi d'interesse didattico, le lezioni con esperti e le visite a Enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a manifestazioni culturali o didattiche, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. In particolare i viaggi d'istruzione devono contribuire a:

- migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;
- migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;
- sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;
- sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;

- favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse;
- sviluppare la capacità di interpretare criticamente l'evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio;
- rapportare la preparazione culturale degli alunni con le esigenze espresse dalla realtà economica e territoriale di riferimento;
- sviluppare un più consapevole orientamento scolastico.

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di classe/interclasse, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.

È auspicabile la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo - culturali e relazionali.

Art. 66 - TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

Si intendono per:

VISITE GUIDATE: le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

VIAGGI D'ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento.

VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE: in tale tipologia rientrano sia le specialità sportive tipicizzate sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive. Dal momento che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe, essi devono essere programmati in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattica culturale.

Art. 67 - CRITERI GENERALI

La programmazione di tutte le tipologie di cui all'art. 3 deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) la valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle relazioni dei Consigli di classe o di interclasse e le mete proposte devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa;
- b) le proposte devono inoltre tenere conto dell'età degli alunni e del costo. Il Consiglio di classe/interclasse presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta.

- c) Nella scelta delle mete è bene tener presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo.
- d) Per le classi di livello parallelo si programmeranno nel limite del possibile le stesse uscite didattiche; qualora non si verifichino le condizioni di partecipazione (disponibilità accompagnatori, raggiungimento del numero minimo di partecipanti ...) ciascun Consiglio potrà organizzarsi autonomamente.
- e) Durante i viaggi e le visite tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale; in particolare, i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria devono sempre indossare i cartellini di riconoscimento.
- f) Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 68 - DESTINATARI

Possono partecipare alle visite guidate tutti gli alunni dell'Istituto; possono partecipare ai viaggi d'istruzione gli alunni delle ultime tre classi della scuola primaria e gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita in casi particolari e a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Art. 69 - DESTINAZIONI

In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di contenimento della spesa.

Si possono consentire gli spostamenti nell'ambito del territorio limitrofo agli alunni del primo ciclo della scuola primaria, nell'ambito dell'intera regione Lazio e delle Regioni limitrofe agli alunni del secondo ciclo della scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado sull'intero territorio nazionale e (solo per le terze classi o in occasioni di scambi culturali) sui territori europei.

La progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.

Si deve tener presente che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione. In ordine a tale quota di partecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a sostenerle. Tali sondaggi si appalesano più che opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli alunni.

Art. 70 - PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE

Data la particolare valenza didattica, è auspicabile la partecipazione di tutta la classe all'uscita; in ogni caso la realizzazione delle visite e dei viaggi organizzati per le classi è condizionata:

- per la scuola dell'infanzia e primaria dalla partecipazione di non meno di $\frac{3}{4}$ della classe, salvo particolari motivi che saranno valutati di volta in volta;
- per la scuola secondaria di primo grado dalla partecipazione dei $\frac{2}{3}$ degli alunni complessivi della classe, salvo particolari motivi che saranno valutati di volta in volta e l'eventualità di scambi culturali con l'estero.

Fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempra la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.

Le assenze per malattia o per motivi familiari giustificati non saranno computati nella precedente percentuale se interverranno ad organizzazione avvenuta.

Le uscite programmate all'interno di un progetto d'Istituto rivolto ai gruppi di alunni prescindono da qualunque vincolo di percentuale minima di partecipazione.

L'adesione ai progetti che l'Istituto non organizza autonomamente rispetterà le modalità del progetto medesimo.

Gli eventuali allievi che non partecipano all'uscita sono tenuti alla frequenza: saranno inseriti in classi parallele e dovranno giustificare l'eventuale assenza da scuola.

Il Dirigente Scolastico, in accordo con il Consiglio di classe/interclasse, sulla base di situazioni oggettive precedenti può decidere di non ammettere ai viaggi e alle visite guidate studenti/studentesse che per il comportamento scorretto risultino inaffidabili e possano creare particolari problemi per la vigilanza.

I docenti che non partecipano al viaggio e alle visite guidate sono a disposizione nel loro orario di servizio.

Art. 71 - DURATA E PERIODO

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi d'insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, viene indicato in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione e in sei uscite per le visite guidate, e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

Eccetto che per la scuola dell'infanzia, è fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni. Tale limitazione non è valida per la scuola dell'infanzia.

Si può derogare a tale disposizione solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, o di visite guidate ai parchi nazionali di montagna, considerato che la loro particolare situazione climatica non ne consente l'accesso prima della tarda primavera.

Particolare attenzione va posta al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità

di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare specie se trattasi di luogo di culto- nonché delle opere d'arte ivi custodite.

Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative della iniziativa.

Art. 72 - CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI

Ai fini della sicurezza, l'attuazione delle uscite si attiene alle indicazioni del Consiglio d'Istituto. In particolare si fissano i seguenti criteri organizzativi in materia di viaggi e visite d'istruzione:

- le uscite potranno essere organizzate secondo le modalità previste dal presente Regolamento, cercando di scaglionarle in modo che non si sovrappongano le assenze dei rispettivi accompagnatori con relativi problemi di "sostituzioni" nelle classi.
- In caso di reintroduzione, è necessario richiedere prioritariamente i Campi Scuola organizzati dal Comune di Roma, per i quali gli alunni fruiscono di un contributo economico. Nella scuola primaria, per coprire la quota di un secondo o terzo docente accompagnatore sarà necessario acquisire i fondi all'interno della classe, previa autorizzazione del Comune;
- ogni Consiglio di Classe/Interclasse può comunque progettare un'altra uscita con congruo anticipo, nell'eventualità che la richiesta del Campo Scuola non venga accolta;
- nella scuola primaria vengono definiti i seguenti criteri di precedenza per i Campi Scuola del Comune:
 - precedenza a chi non ne ha mai usufruito
 - in ordine: classi IV – classi V
- La scelta delle agenzie di viaggi sarà preceduta da un'indagine di mercato, a cura della scuola, che individui i preventivi più vantaggiosi a parità di offerte, tenuto conto dei criteri di qualità ed economicità e della normativa vigente.
- Le uscite di una o più giornate devono essere organizzate in tutti i dettagli e presentate alla Segreteria amministrativa secondo quanto descritto da questo Regolamento.

I viaggi d'istruzione e le visite guidate, per la loro valenza formativa, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'autonomia personale, relazionale e comportamentale, costituiscono un'importante opportunità di apprendimento che la scuola offre a ogni alunno/studente tenendo conto dell'effettiva disponibilità resa dai docenti.

Art. 73 - ACCOMPAGNATORI

È necessario che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni (salvo casi eccezionali da valutare) e siano preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio.

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare

che verifichi il binomio cultura-sport. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Il rapporto numerico minimo tra docenti-accompagnatori e alunni è fissato nei seguenti termini:

1. di uno a quindici (considerato per l'intero numero di alunni che esce) per tutte le classi; oltre i quindici alunni è previsto un accompagnatore in più.
2. di uno a dieci (considerato per singola classe) per particolari classi della scuola primaria o in caso di uscita con mezzi pubblici di alunni della scuola primaria;
3. Gli alunni portatori di handicap, salvo diversa delibera del Consiglio di Classe, saranno accompagnati da docenti aggiuntivi in ragione del rapporto docenti di sostegno/alunni H, applicato nei singoli casi dal G.L.I. d'Istituto. In caso di alunni assistiti da O.E.P.A.C. sarà prevista la presenza di un operatore O.E.P.A.C. o di un familiare dell'alunno. Per gli allievi con BES vanno attentamente valutati eventuali problemi di natura sanitaria, alimentare o di altro genere e individuate le misure necessarie a garantire una loro serena partecipazione a tutte le attività programmate.

In casi particolari si può prevedere la presenza di personale A.T.A. e/o di genitori (soprattutto nella scuola dell'infanzia).

Per la scuola secondaria il numero dei docenti accompagnatori di riserva per le visite guidate e i viaggi di istruzione deve essere sempre corrispondente alla metà del numero degli accompagnatori effettivi (con arrotondamento per eccesso). Qualora dopo l'approvazione si verificano cambi di docenti, il coordinatore dell'iniziativa provvederà con urgenza ad aggiornare l'elenco degli accompagnatori con comunicazione scritta alla Segreteria.

Deve essere assicurato, ove possibile, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a redigere opportuna relazione e ad informare gli organi collegiali ed il Dirigente scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Art. 74 - MEZZI DI TRASPORTO

Le ditte di trasporto per le uscite giornaliere vengono scelte di volta in volta dal Dirigente scolastico previa indagine informale di mercato e sulla base della convenienza e della disponibilità.

In caso di visite dell'intera giornata e/o viaggi, compresi in pacchetti predisposti, il servizio di trasporto sarà effettuato dall'agenzia che predispone il pacchetto.

Per la scuola secondaria, tenendo conto dell'età degli alunni, è consigliabile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, in particolare per le uscite che avvengono in un raggio breve.

Art. 75 - ITER PROCEDURALE GENERALE

- a) I Consigli di intersezione/interclasse/classe deliberano ad inizio anno il piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, con l'indicazione precisa delle finalità e degli obiettivi che si intendono raggiungere. Per i viaggi di istruzione andranno indicati itinerari, periodo approssimativo, i nominativi docenti accompagnatori e i nominativi docenti supplenti. I Presidenti di Intersezione/Interclasse e i coordinatori di classe provvederanno a consegnare tale piano ai collaboratori del Dirigente scolastico, che provvederanno a loro volta a redigere il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, controllando che non esistano sovrapposizioni o un numero eccessivo di classi che escono contemporaneamente.
- b) Il Collegio docenti delibera le visite guidate e i viaggi d'istruzione sulla base delle proposte dei Consigli di classe/ interclasse/ intersezione, dopo averne verificato la congruità con gli indirizzi del POF (mese ottobre/novembre).
- c) Il Consiglio d'Istituto entro il mese di novembre delibererà il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate.
- d) Il docente proponente, che dovrà partecipare alla visita guidata/viaggio d'istruzione proposto, curerà i necessari rapporti con l'ufficio di Segreteria, il Dirigente scolastico e i collaboratori del Dirigente per la realizzazione di detta attività, fornendo piena collaborazione.
- e) Gli OO.CC. competenti, in caso di sopraggiunta necessità, potranno procedere a delibere di integrazione e rettifica del piano presentato.

Art. 75 bis - ITER PROCEDURALE VISITE GUIDATE

- a) I docenti che intendono effettuare una **visita guidata** dovranno consegnare al protocollo le richieste di uscita (su apposito modulo) specificando:
 - ✓ approvazione del Consiglio di classe – interclasse del mese precedente la visita;
 - ✓ programmazione educativo-didattica del viaggio/visita, con indicazione dettagliata di giorno, meta, percorso;
 - ✓ numero dei partecipanti per ciascuna classe e mezzo di trasporto che si intende usare;
 - ✓ orario di partenza e presunto orario di arrivo;
 - ✓ docente responsabile dell'organizzazione, docenti accompagnatori e sostituti.
- b) Tali richieste, compilate in ogni loro parte, devono essere consegnate dal docente proponente direttamente negli Uffici di segreteria o inviate via mail all'indirizzo rmic8fw00e@istruzione.it al massimo 20 gg prima della loro effettuazione. Il docente proponente deve accertarsi dell'avvenuta autorizzazione del Dirigente scolastico all'uscita.
- c) Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i (Codice dell'Amministrazione Digitale), il versamento delle quote di partecipazione degli alunni sono rimosse dalla Scuola usando la piattaforma "Pago in rete".
- d) Per ogni uscita sarà richiesta ai genitori/tutori una adesione/autorizzazione vincolante per la partecipazione alla stessa. Il docente proponente deve accertarsi dell'avvenuta autorizzazione all'uscita da parte dei genitori e deve provvedere a custodire e consegnare al Responsabile di Plesso tutte le

autorizzazioni, che verranno allegate alla richiesta di uscita, prima dell'effettuazione della medesima.

- e) Il docente proponente l'uscita entro 5 giorni farà pervenire in segreteria in cartaceo o via mail una relazione della visita guidata redatta su modello appositamente predisposto.
- f) All'alunno che non possa partecipare per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà rimborsata, ove possibile, la quota-parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso; non saranno invece rimborsati tutti i costi (pullman, guide...) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti.
- g) In caso di sospensione dell'alunno dall'uscita da parte del Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado, non verranno restituite alle famiglie le quote fino ad allora versate e verranno addebitati eventuali costi fissi residui. La sospensione dalle uscite didattiche potrà avvenire solo in casi eccezionali, in seguito a gravi episodi di infrazione del regolamento disciplinare.

Art.76 - PROCEDURA TEMPORALE DA RISPETTARE PER LE VISITE E I VIAGGI CON PERNOTTAMENTI

L'organizzazione dei viaggi d'istruzione programmati per i mesi di aprile/maggio deve essere puntualmente curata dal coordinatore di classe /docente proponente in collaborazione con lo staff del Dirigente scolastico e la Segreteria e deve rispettare la seguente procedura:

- itinerari, periodo approssimativo, nominativi docenti accompagnatori, nominativi docenti riserva, prospetto indicativo dei costi fissati al primo Consiglio di Interclasse/Classe con i nuovi rappresentanti eletti, riportati nel modulo appositamente predisposto e inseriti nel Piano annuale dei viaggi di istruzione (novembre);
- subito dopo l'approvazione del Piano in C.I.: sondaggio ed informativa alle famiglie;
- raggiunta la partecipazione minima dei $\frac{3}{4}$ degli alunni nella scuola primaria e dei $\frac{2}{3}$ nella scuola secondaria (si auspica comunque la partecipazione di tutta o quasi la totalità della classe), presentare richiesta di partecipazione al viaggio al Dirigente scolastico e richiedere alle famiglie la formale autorizzazione scritta ed il versamento di un acconto a titolo di impegno (ove richiesto);
- richiedere alle famiglie il saldo (se ricorre il punto precedente oppure l'intera quota spettante secondo le modalità richiamate nell'Art. 75 bis, lett. c);
- in casi particolari (alunni diversamente abili o con particolari patologie), oltre al docente di sostegno, può essere prevista la partecipazione di OEPAC e dei genitori (questi ultimi con quota di partecipazione a proprio carico);
- consegna delle autorizzazioni dei genitori e delle dichiarazioni relative ad eventuali allergie ecc., 10 giorni prima della partenza.
- redazione di una relazione al rientro del viaggio entro 5 giorni.

Per i viaggi programmati per i mesi antecedenti aprile/maggio, tutta la procedura deve essere adeguatamente anticipata in relazione all'effettiva partenza. Ad esempio per i campi scuola autunnali occorre programmare il sondaggio e l'informativa alle famiglie nel mese di aprile dell'anno scolastico precedente il viaggio, raccogliere la quota di

anticipo nel mese di giugno e il saldo entro il mese di settembre del nuovo anno scolastico.

In casi particolari, il Consiglio d'Istituto può deliberare la rateizzazione della quota di partecipazione.

Art. 77 - REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE IL VIAGGIO

I docenti accompagnatori vigilano sull'incolumità degli alunni e intervengono in ogni caso di emergenza e/o di mancanze disciplinari.

Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere sempre comportamenti corretti nei confronti dei docenti, del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Di conseguenza eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie a titolo di "*culpa in educando*".

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome non concordate con i docenti accompagnatori. Le norme disciplinari della scuola valgono per tutte le attività svolte fuori della struttura scolastica; la responsabilità degli alunni è individuale, essi rispondono di eventuali danni a persone o cose. Qualsiasi comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari adeguati alla mancanza commessa.

Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o di singoli alunni a successivi viaggi d'istruzione.

Le famiglie rispondono delle azioni dei figli minori e collaborano con i docenti accompagnatori nell'eventualità di situazioni di emergenza.

Diventa fondamentale una consapevole e responsabile gestione dei rapporti scuola-famiglia durante le uscite didattiche, in particolare per i viaggi con pernottamento.

Le comunicazioni tra docenti e famiglie avverranno esclusivamente attraverso i rappresentanti dei genitori (salvo situazioni particolari). I rappresentanti, se necessario, potranno contattare i docenti accompagnatori nel rispetto dei tempi e delle modalità concordati prima della partenza.

Art. 78 - DISPOSIZIONI FINALI

La gestione finanziaria delle visite guidate e dei viaggi di istruzione avviene esclusivamente all'interno del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica. Le quote di partecipazione delle famiglie degli alunni dovranno essere introitate nel bilancio dell'Istituto Comprensivo.

Per tutte le categorie di visite previste dal presente Regolamento valgono le norme relative alle garanzie assicurative fissate dalla normativa vigente.

Vale il vincolo per il Dirigente Scolastico di sospendere ogni iniziativa in presenza di accertate condizioni di rischio.

Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Roma, 03/05/2023

